



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 16487

Del 17/11/2022

---

Identificativo Atto n. 1942

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 932/2021 - DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI TITOLARI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 448, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, IN RELAZIONE AGLI EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BRESCIA, LECCO E SONDRIO NEI GIORNI 11 E 12 GIUGNO 2019, IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROSIO (SO) NEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2019 ED IL TERRITORIO DEI COMUNI DI ONO SAN PIETRO E CERVENO (BR) E DI CASARGO (LC) NEI GIORNI DAL 31 LUGLIO AL 12 AGOSTO 2019 (OCDPC N.598/2019). DETERMINAZIONI IN ORDINE A CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI N. 651/2014/UE E N. 702/2014/UE.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante

---



# Regione Lombardia

---

## IL DIRETTORE GENERALE

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

### **VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante: «Stanziamiento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

### **VISTE inoltre:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019 con la quale è stato esteso lo stato di emergenza, adottato con delibera del 1° luglio 2019, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cervero della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco e con la quale sono stati stanziati euro 1.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1,



## Regione Lombardia

---

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 598 del 25 luglio 2019, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, che proroga per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cervenone della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 796 del 23 settembre 2021, recante: "Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019";
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 932 del 13 ottobre 2022, recante "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020;

**DATO ATTO CHE** la modulistica *Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, (di cui al par. 1.1. Allegato C all'OCDPC 932/2022), inviata a Regione Lombardia, è stata utilizzata anche per la ricognizione effettuata in riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018;

**RICHIAMATO** il comma 5 dell'art.7 dell'OCDPC 598/19 "I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste";

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 932/2022:

- comma 1, che stabilisce che i Commissari delegati o i soggetti responsabili, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni;
- comma 2, che definisce che le attività di cui al comma 1 sono espletate, per



## Regione Lombardia

---

quanto concerne le attività economiche e produttive sulla base dell'Allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile;

- comma 3, che stabilisce che all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**DATO ATTO** che l'Allegato C alla sopracitata OCDPC 932/2022, al punto 1.2 prevede che, il Commissario delegato, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'ordinanza, provveda all'individuazione della struttura organizzativa, denominata Organismo Istruttore (OI), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo presentate dai titolari delle attività economiche e produttive;

**RICHIAMATO** il decreto n. 15596 del 02 novembre 2022, avente per oggetto "Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 932/2022 – Costituzione dell'Organismo Istruttore delle domande di contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza agli eventi calamitosi verificatisi in Regione Lombardia negli anni 2019 e 2020, oggetto delle Ordinanze Capo Dipartimento di Protezione Civile rispettivamente n. 598/2019 e n. 766/2021", trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile con nota Protocollo Z1.2022.0053242 del 03/11/2022 e il successivo decreto integrativo n. 16412 del 16 novembre 2022;

**DATO ATTO** che i contributi in oggetto sono a favore delle attività economiche e produttive, comprese quelle afferenti al settore agricolo, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli stessi eventi calamitosi, che abbiano presentato al Comune di competenza *Modulo C1-Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, messi a disposizione dai Comuni stessi nei giorni successivi alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale delle Ordinanze in questione su indicazione degli Uffici Territoriali Regionali;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire ex ante i criteri per la conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato delle tipologie di contributo a favore dei soggetti che svolgono attività economiche;

**VISTI** pertanto:

- la *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)*, con particolare riferimento al punto 2 "Nozione di impresa e di attività economica" e al punto 6 "Incidenza sugli scambi e sulla Concorrenza";
- il *Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli*



## Regione Lombardia

---

articoli 107 e 108 del trattato, in particolare gli articoli da 1 a 12 ed art. 50, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013* (2006/C 319/01) e al *Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006*;
- il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- il *Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006*;
- il *Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti*;

**PRESO ATTO** delle risultanze del Comitato di valutazione degli Aiuti di Stato nella seduta del 15 novembre 2022,

**RICHIAMATI** i regimi precedentemente aperti riferiti agli eventi oggetto dell'OCDCPC 598/2019, nel rispetto delle tempistiche previste:

- dal *Regolamento (UE) n. 651/2014/UE: SA.55558, [regime statale](#)*
- dal *Regolamento (UE) n. 702/2014/UE: SA.55557, [regime statale](#)*
- dal *Regolamento (UE) n. 651/2014/UE: SA.60543, [regime regionale](#)*

**RITENUTO** di dover definire la disciplina applicabile ai contributi a favore dei potenziali beneficiari che svolgano attività economica in conformità ai Regolamenti (UE) n. 651/2014, per la parte generale che per la sezione specifica di cui all'art. 50 e n. 702/2014, per la parte generale che per la sezione specifica di cui all'art.30;

**RITENUTO** di non concedere aiuti alle imprese che al momento della calamità si trovavano in difficoltà ai sensi della definizione contenuta:

- per quanto concerne le attività economiche e produttive non appartenenti al



## Regione Lombardia

---

comparto agricolo nell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento n. 651/2014/UE;

- per quanto concerne il comparto agricolo e forestale, nell'art. 2, comma 14 del Regolamento n. 702/2014/UE;

**RITENUTO** che i beneficiari non appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che:

- attestati di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5 del Regolamento n. 651/2014/UE;
- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'art. 2, punto 18, del Regolamento n. 651/2014/UE al momento della calamità;

**RITENUTO** che i beneficiari appartenenti al settore agricolo e forestale debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che:

- attestati di appartenere ai settori previsti all'art. 1, punto 1 del Regolamento n. 702/2014/UE;
- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'art. 2, comma 14, del Regolamento n. 702/2014/UE al momento della calamità;

**DATO ATTO** che è possibile cumulare gli aiuti in esenzione, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento n. 651/2014/UE e/o nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento n. 702/2014/UE;

**STABILITO** di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art.12 del Regolamento (UE) 702/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo allegato al rispettivo regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art.12 del Regolamento (UE) 702/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

**DATO ATTO** che la medesima OCDPC 932/2022, all'art. 1, prevede che per l'espletamento



## Regione Lombardia

---

delle attività disposte dall'Ordinanza il Commissario delegato o il Soggetto Responsabile può avvalersi di soggetti attuatori;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di definire la gestione delle domande di contributo da parte dei Comuni interessati:

- di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di contributo i comuni territorialmente competenti;
- di approvare le Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dai danni occorsi presso le strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019 (OCDPC 598/2019) e i rispettivi allegati, parte integrante del presente atto;

**PRESO ATTO** che l'Allegato C all'OCDPC 932/2022 al paragrafo 1.4. definisce che i 40 giorni di tempo per la presentazione della domanda di contributo vengano conteggiati dalla data di approvazione della modulistica, ovvero dall'entrata in vigore del seguente decreto;

**RITENUTO**, al fine di consentire una maggior diffusione dell'informazione, di riconoscere l'efficacia dell'atto a partire dal giorno della pubblicazione dello stesso su BURL;

**VISTO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, la Missione 11, Programma 2, risultato Atteso 181. Ter. 11.2 "Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate";

**VISTI** i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, l'VIII Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. 4812 del 31 maggio 2021), che nomina Roberto Laffi Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;

### DECRETA

1) di individuare i Comuni quali enti attuatori per quanto concerne le misure di cui alla lettera e) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs 1/2018, secondo le modalità di cui agli allegati approvati al successivo punto 2);

2) di approvare l'Allegato A/598 "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 932/2022 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dai danni occorsi presso le strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio, nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e nei giorni dal 25 luglio al 12 agosto 2019 (OCDPC 598/2019)", e i relativi allegati, che costituisce parte



## Regione Lombardia

---

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei Regolamenti citati nelle premesse;
- 4) che l'efficacia del presente atto decorra dal giorno di pubblicazione sul BURL;
- 5) di pubblicare il presente atto, completo del suddetto Allegato di cui al precedente punto 2), sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
- 6) di pubblicare il presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n.33.

IL DIRETTORE GENERALE  
SOGGETTO RESPONSABILE OCDPC 796/2021

ROBERTO LAFFI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge